



DELIBERAZIONE dell'ASSEMBLEA

N. 02 del 14 febbraio 2024

Addì XXX 2024, alle ore 16:00 si è riunita l'Assemblea del Parco Naturale Regionale di Tepilora per discutere sul seguente Ordine del Giorno:

xx. Delibera accantonamento obbligatorio al fondo garanzia debiti commerciali ai sensi dell'art. 1, commi 859 e ss., L. 30 dicembre 2018 n. 145_esercizio 2024.

Presenti:

- Antonella Canu: Sindaco del Comune di Lodè;
- Martino Giovanni Sanna: Sindaco del Comune di Torpè;
- Salvatore Ruiu: Sindaco del Comune di Posada;
- Francesco Murgia: Rappresentante della Provincia di Nuoro;
- Salvatore Mele, Rappresentante di FoReSTAS, Direttore Servizio Territoriale Nuoro;

Assenti:

- Giuseppe Ciccolini: Presidente. Sindaco del Comune di Bitti;
- Paolo Puddu: Vicepresidente, Rappresentante della Regione Autonoma della Sardegna.

Sono altresì presenti:

- Marianna Agostina Mossa, Direttrice del Parco, in qualità di segretario verbalizzante

In assenza del Presidente e del Vicepresidente, assume temporaneamente le funzioni di Presidente il Sindaco di Torpè Martino Giovanni Sanna

Constatata la validità dell'Assemblea, il Presidente illustra il punto all'ordine del giorno.

L'ASSEMBLEA

PREMESSO CHE:

- con Delibera dell'Assemblea del Parco n. 31 del 27 ottobre 2023, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) 2024-2026;



- con Delibera dell'Assemblea del Parco n. 36 del 27 dicembre 2023, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026;

VISTO l'art. 1, c. 862, L. 30 dicembre 2018 n. 145, il quale prevede che:

“Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente”;

PRESO ATTO che tale obbligo decorre dall'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 1, c. 859, L. n. 145/2018:

“859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”



VISTO l'art. 4, c. 2, D.Lgs. n. 231/2002 in quale dispone che: *“Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non puo' superare i seguenti termini:*

- a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;*
- b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non e' certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;*
- c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento e' anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;*
- d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformita' della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.”*

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, c. 861, L. n. 145/2018:

“Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto- legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+”;

PRESO ATTO che:

- la legge di bilancio 2019 ha introdotto un nuovo obbligo di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali o non riducono il debito pregresso;
- a decorrere dal 2021, gli indicatori per monitorare il debito pregresso e per misurare la tempestività dei pagamenti sono calcolati esclusivamente dalla PCC;
- gli indicatori relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo, da prendere come riferimento per l'applicazione delle sanzioni (accantonamento al FGDC) si calcolano sulla base delle informazioni presenti in PCC;



VERIFICATO che dai dati risultanti dalla PCC, rilevati alla data del 24/02/2024 gli indicatori per l'esercizio 2023 questo Ente non è tenuto a effettuare alcun accantonamento nel bilancio di previsione 2024, poiché:

- a) il debito commerciale residuo dell'esercizio 2023 si è ridotto rispetto a quello dell'esercizio 2022;
- b) il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente - 2023 -, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- c) l'indicatore di tempestività dei pagamenti rilevato da PCC nel periodo 01.01.2023 - 31.12.2023 risulta:
 - indicatore globale del tempo Medio Ponderato di pagamento è pari a 4 giorni;
 - indicatore globale calcolato con il metodo del Tempo Medio di ritardo è pari a -17 giorni;

Non risultano pertanto ritardi nei pagamenti.

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il d.Lgs.n.118/2011;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

Di dare atto che, sulla base dei dati risultanti dalla PCC, questo Ente non è tenuto a effettuare alcun accantonamento nel bilancio di previsione 2024, poiché:

- a) il debito commerciale residuo dell'esercizio 2023 si è ridotto rispetto a quello dell'esercizio 2022 in quanto l'importo scaduto e non pagato del 2022 era pari a € 4.764,79 a fronte dell'importo scaduto e non pagato nel 2023 pari a € 0;
- b) il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente – 2023 -, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- c) l'indicatore di tempestività dei pagamenti rilevato da PCC nel periodo 01.01.2023 - 31.12.2023 risulta:



- indicatore globale del tempo Medio Ponderato di pagamento è pari a 4 giorni;
 - indicatore globale calcolato con il metodo del Tempo Medio di ritardo è pari a -17 giorni;
- d) Non risultano ritardi nei pagamenti.

Di dichiarare la presente deliberazione con separata votazione, espressa in forma palese, anch'essa ad esito favorevole ed unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.

A votazione unanime e palese di **APPROVARE** l'immediata esecutività del presente atto.

Il Presidente

Giuseppe Ciccolini

La Direttrice

Dott.ssa Marianna Agostina Mossa